

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 66 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a decorrere dall'11 marzo 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

22CE1198

